

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE
E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE**

RESOCONTO STENOGRAFICO

64.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 2012

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIOVANNI FAVA**

INDICE

	PAG.		PAG.
Sulla pubblicità dei lavori:		Audizione di rappresentanti di Yahoo!:	
Fava Giovanni, <i>presidente</i>	3	Fava Giovanni, <i>presidente</i>	15, 16, 17 18, 19, 20, 21
Audizione del colonnello Alberto Reda, comandante del nucleo speciale frodi telematiche della Guardia di finanza:		Celoria Federica, <i>general counsel di Yahoo Italia S.r.l</i>	15, 17, 18, 19, 20, 21
Fava Giovanni, <i>presidente</i>	3, 12, 13, 14, 15	Lulli Andrea (PD)	20, 21
Reda Alberto, <i>comandante del nucleo speciale frodi telematiche della Guardia di finanza</i>	3, 14	Vico Ludovico (PD)	18, 19, 20
Sanga Giovanni (PD)	12	Esame della proposta di relazione sulla contraffazione nel settore tessile e moda (relatori: on. Fabio Rainieri e on. Giovanni Sanga) (svolgimento e rinvio):	
Vico Ludovico (PD)	13	Fava Giovanni, <i>presidente</i>	21, 22
		Sanga Giovanni (PD)	22

PAGINA BIANCA

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIOVANNI FAVA

La seduta comincia alle 9,20.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Audizione del colonnello Alberto Reda, comandante del nucleo speciale frodi telematiche della Guardia di finanza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del colonnello Alberto Reda, comandante del nucleo speciale frodi telematiche della Guardia di finanza, accompagnato dal maggiore Agostino Tortora, capo della sezione mercato, beni e servizi del comando generale e dal capitano Francesco Mandalari, capo della II Sezione, terzo gruppo del nucleo speciale frodi telematiche.

Come saprete, l'audizione odierna si inserisce nel ciclo di approfondimenti che la Commissione sta svolgendo in merito al fenomeno della contraffazione nel settore della pirateria audiovisiva e digitale. Ai fini dei nostri lavori, procederemo secondo il seguente ordine. A lei, signor colonnello, sarà riservato l'intervento iniziale per illustrare la sua relazione; in seguito darò la possibilità ai colleghi di porre domande o formulare osservazioni; infine, lei avrà il

tempo per un'eventuale replica finale alle domande che le saranno eventualmente poste. Abbiamo a disposizione circa 50-55 minuti ma ove il tempo non dovesse essere sufficiente, vi daremo, come di norma, la possibilità di integrare le vostre risposte con documenti o eventuali relazioni successive. Do, quindi, la parola al comandante Alberto Reda.

ALBERTO REDA, *comandante del nucleo speciale frodi telematiche della Guardia di finanza.* Signor presidente, desidero innanzitutto ringraziare lei e la Commissione per l'invito rivolto alla Guardia di finanza a partecipare ai vostri lavori, portando il contributo di esperienza e di impegno dei reparti del Corpo nei servizi di contrasto alla pirateria digitale.

Articolerò il nostro intervento su tre punti: preliminarmente, farò alcuni cenni al contesto esterno di riferimento; in seguito evidenzierò le linee guida dell'attività della Guardia di finanza nel settore e i correlati consuntivi, fornendo elementi sulle azioni di potenziamento attuate, anche in esito all'osservazione delle nostre più interessanti esperienze operative in materia; infine, concluderò con alcune brevi considerazioni sulle possibili integrazioni alla normativa di settore e alle procedure della cooperazione internazionale.

Con riferimento alla diffusione delle nuove tecnologie e all'influenza che il mondo virtuale ha sull'economia del nostro Paese e delle nazioni più avanzate, nonché sulla vita dei cittadini, si può, per grandi linee, apprezzare come Internet conti oggi nel mondo almeno 2 miliardi di navigatori. Ognuno di questi, secondo uno studio elaborato da una società americana nel 2011, produrrebbe un valore aggiunto di 20 euro al mese, mentre ogni giorno,

mediamente, attraverso il commercio elettronico si effettuerebbero scambi di merci per un valore complessivo pari a circa 20 miliardi di euro.

Nei tredici Paesi analizzati dallo studio preso in considerazione — G8 più Svezia, Cina, India, Brasile e Corea del Sud — Internet produrrebbe mediamente 3,4 punti di PIL. In Italia tale valore sarebbe vicino all'1,7 per cento.

L'*Internet economy* italiana, secondo un rapporto di Google, ha raggiunto nel 2010 un valore complessivo di 32 miliardi di euro. Nel nostro Paese, nei primi quattro mesi del 2012, gli utenti Internet attivi — dati Audiweb — sono stati circa 28 milioni e a dominare la scena sono stati i dispositivi mobili. Quest'anno, infatti, per la prima volta negli ultimi dieci anni, il mercato del *pc* chiuderà in negativo, con un calo stimato dell'1,2 per cento.

La ricerca su « Mercati digitali, *consumer* e nuova Internet », presentata allo Smau 2012 dalla School of Management del Politecnico di Milano, ha evidenziato come la diffusione di *smartphones*, *Internet TV* e *tablets* esploderà nel corso dei prossimi tre anni. Le stime per il 2012 sul mercato italiano parlano di oltre 32 milioni di *smartphones*, 2,5 milioni di *Internet TV* e 2,9 milioni di *tablets*, che cresceranno rispettivamente a quasi 50 milioni, 11 milioni e 12 milioni entro il 2015. Questo è il fenomeno con cui ci dovremo confrontare.

Entrando nel vivo dell'argomento, va innanzitutto ricordato come la pirateria audiovisiva tradizionale nel nostro Paese ha storicamente consentito alle organizzazioni criminali di realizzare ingenti profitti illeciti. Con l'affacciarsi delle nuove tecnologie, da almeno due decenni, il fenomeno ha assunto nella diffusione di musica, film, *software* e libri, dimensioni di rilievo anche sotto l'aspetto digitale.

In questo ambito, dall'osservazione del contesto esterno di riferimento è emerso chiaro come le metodologie utilizzate per immettere in consumo contenuti digitali in violazione alle norme sul diritto d'autore stiano gradualmente mutando. Infatti, secondo le informazioni fornite dalle mag-

giori associazioni di categoria, anche a livello internazionale, le abitudini dei cosiddetti « pirati » si stanno spostando dai tipici *peer to peer* o BitTorrent verso altre metodologie, ad esempio quella del *cyberlocker*, che non comporta una condivisione immediata dei *files*, essendo invece un servizio di archiviazione su Internet appositamente progettato per caricare contenuti che possono, poi, essere scaricati da altri utenti per mezzo di un indirizzo *web*.

Tale evoluzione, in un'ottica di forze di polizia, potrebbe in parte ascrivere alle numerose operazioni di polizia giudiziaria realizzate alle quali, per ciò che attiene alla Guardia di finanza, farò cenno più avanti. Queste hanno certamente determinato un effetto di deterrenza o quanto meno di freno verso i comportamenti illeciti, posto che diversi fra i più frequentati siti del nostro Paese sono stati fatti oggetto di specifiche azioni.

Allo stesso tempo, si apprezza un rafforzamento del *download* lecito di musica e altri contenuti, ad esempio per mezzo del servizio *iTunes* di Apple che, attraverso il pagamento di una somma ragionevolmente contenuta, riesce a contemperare le esigenze dei titolari dei diritti d'autore con quelle degli utenti. Questa esperienza ci consente di osservare come il sostegno allo *streaming* lecito di contenuti digitali, che concerne la predisposizione di accordi tra i portali *web* che forniscono tali tipi di servizi e l'organizzazione deputata a tutelare il diritto d'autore, può contribuire ad arginare i fenomeni illeciti.

La pirateria digitale nel nostro Paese, tuttavia, è ancora oggi un fenomeno di proporzioni rilevanti con ripercussioni di livello internazionale. Secondo Musicmetric, società inglese che fornisce dati dell'industria musicale internazionale, l'Italia, nel primo semestre del 2012, è al terzo posto nella classifica mondiale del *download* illegale e della pirateria informatica. Segue, infatti, proporzionalmente, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna e precede Canada e Brasile. Da noi ci sarebbero stati, nel periodo, oltre 33 milioni di scaricamenti illegali, mentre negli USA più di 96 e in Gran Bretagna oltre 43 milioni.

Riteniamo utile fornire sul punto ulteriori dati, ricavati dalle stime distintamente fornite dalle singole associazioni di categoria. In particolare, nel nostro Paese, nell'ultimo anno, il 23 per cento degli utenti Internet avrebbe acquisito musica illegalmente (il 4 per cento in meno rispetto all'anno precedente). Il 37 per cento del campione intervistato avrebbe, invece, fruito di copie pirata di contenuti audiovisivi. In tale ambito, la pirateria digitale sarebbe aumentata del 3 per cento.

L'esperienza dei reparti del Corpo evidenzia, nel 2011, rispetto al 2010, un aumento superiore al cento per cento dei sequestri di *files* audio-video. Tale *trend* risulta in ulteriore crescita nel 2012, per oltre l'8 per cento.

Sul fronte del *software*, invece, le ultime statistiche disponibili danno esiti sostanzialmente identici a quelli del 2010. Nello scorso anno, infatti, in Italia risulterebbe illegale il 48 per cento dei programmi installati su *computer*.

Allarmanti sono infine i dati relativi all'industria del libro, un settore nel quale parrebbe che circa il 75 per cento dei cosiddetti *best sellers* sarebbe oggetto di distribuzione illegale in rete.

Per quanto riguarda le nostre linee guida, la Guardia di finanza interviene nel comparto attraverso due direttrici che, in linea con l'approccio unitario e trasversale che caratterizza l'azione del Corpo, sono in continuo contatto funzionale tra loro. Vi è la rete dei reparti territorialmente distribuiti sul territorio nazionale, con il compito di assicurare nei rispettivi ambiti, l'efficiente tutela degli interessi economici e finanziari (tra questi, i nuclei di polizia tributaria si pongono come unità investigative di punta); vi è poi quella dei reparti speciali, che si affiancano ai primi e che, istituiti per le investigazioni in specifiche materie, sono incaricati di realizzare direttamente, ovvero con azioni di supporto alle unità operative, moduli investigativi connotati da elevati *standards* qualitativi per i reparti territoriali.

Più in particolare, nel triennio 2010-2012, fino a settembre, sono state condotte dai reparti del Corpo 639 operazioni su

Internet, nel corso delle quali sono stati sequestrati o inibiti 60 siti *web*, con un aumento negli ultimi due anni, rispetto al biennio 2009-2010, del 61 per cento dei siti coinvolti.

In definitiva, sulla base delle nostre statistiche, l'evoluzione delle attività illecite fa registrare una costante diminuzione di sequestri di supporti materiali (circa il 50 per cento in meno dal 2010 al 2012) a fronte di una crescita del 122 per cento, nello stesso arco temporale, dei sequestri di *files* audio-video.

L'analisi nel frattempo condotta ha spinto il comando generale, già a partire dal 2009, a intraprendere un profondo e significativo processo di affinamento del dispositivo di contrasto sopra delineato e delle metodologie operative dei reparti nel contrasto alla contraffazione e alla pirateria, giungendo, nel 2011, all'elaborazione di un vero e proprio piano d'azione finalizzato a mettere a sistema le esperienze operative di maggior successo e a riportarle a più ampio raggio.

Le iniziative avviate dalle unità operative della Guardia di finanza si basano, oggi, sempre più su una stretta e continua interazione tra le diverse componenti del Corpo, nell'ottica di sviluppare sinergie che diano concreta attuazione a quell'approccio trasversale e multidisciplinare tipico della polizia economico-finanziaria. I nostri moduli di intervento nel settore della pirateria sono, quindi, contestualmente orientati a effettuare un monitoraggio della rete telematica per verificare l'esistenza di sacche di illegalità, intercettare i flussi finanziari sospetti e verificare la posizione fiscale dei soggetti investigati per l'eventuale tassazione dei proventi illeciti.

Desideriamo, infine, evidenziare sull'argomento come il Corpo, a maggior ragione nell'attuale situazione economica del Paese, in cui appare necessario fare quadrato con le tante aziende che rispettano le regole dell'economia di mercato e della locale concorrenza, abbia tenuto, da sempre, una linea di collaborazione con le associazioni di categoria e con tutti gli organismi di rappresentanza del mondo

imprenditoriale. Ne sono un esempio il protocollo d'intesa con Confindustria, già a partire dal 2004, finalizzato allo sviluppo di comuni iniziative anticontraffazione e, sul fronte della pirateria, le azioni di partenariato con le organizzazioni titolari dei diritti d'autore, quali ad esempio FIMI, AESVI, FAPAV, BSA e AIE.

La bontà di tali ultime collaborazioni è resa evidente e concreta dai casi che hanno riguardato le piattaforme di condivisione *Pirate Bay*, *BTJunkie* e *Italian-share*, cui mi riferirò in un successivo paragrafo. Si tratta, infatti, di vicende operative nel corso delle quali, fin dall'avvio, i reparti del Corpo si sono avvalsi della conoscenza dall'interno dei fenomeni da parte delle citate organizzazioni, che operano con criteri di professionalità nel mondo delle imprese di settore nella tutela del diritto d'autore.

Con riguardo al potenziamento organizzativo, il Corpo ha rinforzato, nell'ultimo biennio, le proprie capacità operative nel comparto informatico, aumentando nell'ambito delle unità territoriali e delle varie componenti dei reparti speciali la costituzione, presso i nuclei di polizia tributaria in sedi di procura distrettuale e presso i più impegnati nuclei speciali, di apposite articolazioni dedicate ai compiti di *computer forensics* e *data analysis*, cui sono stati assegnati militari avviati a specifici corsi di formazione che vengono annualmente tenuti presso la scuola di polizia tributaria.

Questa rete di specialisti sarà sempre più in coordinamento funzionale con il rinnovato nucleo speciale frodi tecnologiche, secondo una logica che, con riferimento a indagini caratterizzate da elevato spessore tecnologico, multidistrettualità e/o sopranazionalità, pone quest'ultimo come punto di riferimento dei terminali sul territorio.

A ciò ha fatto seguito, nel mese di maggio del corrente anno, la revisione ordinativa di alcune articolazioni del comando reparti speciali e, tra queste, del nucleo speciale frodi telematiche, ora ridenominato in « frodi tecnologiche », alle dipendenze del comando unità speciali,

che in luogo della precedente strutturazione in due sezioni operative prevede, ora, la presenza di tre gruppi con due sezioni operative ciascuno. Ciò in virtù del dinamismo fatto registrare dai fenomeni illeciti compiuti attraverso le tecnologie e la rete telematica mondiale e con diretto riguardo all'incidenza che questi hanno sui distinti segmenti della missione di polizia economico-finanziaria che l'ordinamento affida alla Guardia di finanza in ambito nazionale e comunitario.

Al reparto sono quindi attribuiti compiti operativi, di supporto, di analisi, di studio e di formazione, nonché responsabilità nelle relazioni istituzionali di tipo operativo in tutti i settori di intervento rimessi alla competenza del Corpo dal decreto Pisanu del 2006. Mi riferisco, in particolare, alla tutela dei movimenti dei capitali e dei mezzi di pagamento; alla sicurezza della circolazione dell'euro; alla salvaguardia dei marchi, dei brevetti e della proprietà intellettuale, oltre che ai tipici comparti di polizia finanziaria quali quelli dell'evasione fiscale nel commercio elettronico e quello dei giochi e delle scommesse *on line*.

Nel campo della tutela del diritto d'autore, il Corpo opera anche con il nucleo speciale per la radiodiffusione e l'editoria — anch'esso alle dipendenze del comando unità speciali — che collabora con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, assicurando l'esecuzione e la direzione operativa delle attività di accertamento delle violazioni, commesse anche su Internet, alla normativa in materia di radiodiffusione ed editoria.

Quanto alle esperienze operative, se è possibile fare una classifica italiana dei servizi potenzialmente illegali utilizzati per scaricare musica e altri contenuti digitali, al primo posto troviamo ancora i BitTorrent, con 8 milioni di utenti, seguiti dai *cyberlockers*. Le esperienze operative della Guardia di finanza sono per la maggior parte riferite a casi di condivisione realizzati attraverso protocolli di scambio del tipo *peer to peer*, ovvero BitTorrent, anche se non sono mancati casi di ricorso alla vendita di *cd* e *dvd* pirata su siti d'asta (ci

riferiamo, ad esempio, a un sequestro di oltre 50 mila contenuti audio-video effettuato all'inizio del 2011 dal secondo gruppo di Roma nell'abitazione di un soggetto che pubblicizzava e realizzava la sua attività illecita attraverso un sito d'asta specializzato), ovvero di *streaming*, come nel caso di un'operazione del nucleo PT di Milano che, nel 2009, ha posto sotto sequestro il sito *riflettotv.it*, che consentiva la visione di film, serie televisive, documentari, canali tematici e altri contenuti multimediali.

A prescindere dall'applicativo utilizzato per effettuare la condivisione di *files*, ancora oggi è possibile rendersi praticamente anonimi utilizzando particolari tecniche. Si tratta comunque di modalità veramente poco efficaci, in quanto i *files* più pesanti non passano attraverso queste strettoie telematiche.

Prima di ripercorrere le particolarità delle attività maggiormente significative dei nostri reparti, intendiamo ricordare come la Cassazione, a fattor comune, con la sentenza n. 49437 del 2009, abbia chiarito alcuni aspetti fondamentali per l'operatività in materia, colmando alcune delle difficoltà interpretative della disciplina vigente nel comparto. Ci riferiamo alle tematiche della responsabilità del sito *web* che mette in comunicazione gli utenti, i quali commettono l'illecito con l'attività di *uploading* e a quella della territorialità.

Riguardo alla prima, è stato chiarito che il titolare del sito *web* potrebbe essere considerato estraneo all'attività delittuosa solo se si limitasse a mettere a disposizione il protocollo di comunicazione, quale ad esempio quello *peer to peer*, per consentire la condivisione di *files* contenenti l'opera coperta da diritto d'autore. Se, però, il titolare del sito non si limita a ciò, ma fa qualcosa di più, ossia indicizza le informazioni che gli vengono dagli utenti, che sono tutti potenziali autori di *uploading*, sicché queste informazioni (anche se ridotte al minimo, ma pur sempre essenziali perché gli utenti possano orientarsi chiedendo il *downloading* di quell'opera piuttosto che un'altra) sono in tal modo elaborate e rese disponibili nel sito

stesso (ad esempio a mezzo di un motore di ricerca o con delle liste indicizzate), il sito cessa di essere un mero corriere che organizza il trasporto dei dati. C'è un *quid pluris*, in quanto viene resa disponibile all'utenza del sito anche un'indicizzazione costantemente aggiornata, che consente di percepire il contenuto dei *files* suscettibili di trasferimento.

Quanto alla tematica della territorialità, la Cassazione ha confermato come la circostanza che l'*hardware* del sito non sia in Italia non esclude la giurisdizione del giudice penale nazionale, in ragione del disposto dell'articolo 6 del codice penale. Infatti, il reato di diffusione in rete dell'opera coperta da diritto d'autore si perfeziona con la messa a disposizione dell'opera in favore dell'utente finale. Se si considerano gli utenti nel territorio dello Stato che accedono tramite *provider* ai vari siti e scaricano da altri utenti non localizzati opere coperte da diritto d'autore, la condotta penalmente illecita di messa a disposizione in rete dell'opera stessa si perfeziona nel momento in cui l'utente in Italia riceve il *file* o i *files* che contengono l'opera. Quindi, pur essendo sopranazionale l'attività di trasmissione di dati a mezzo della rete Internet, vi è comunque nella fattispecie una parte dell'azione penalmente rilevante che avviene nel territorio dello Stato, ciò consentendo di considerare come commesso nel territorio dello Stato il reato di diffusione non autorizzata di opere coperte da diritto d'autore, limitatamente agli utenti in Italia.

I tre esempi di investigazione che abbiamo selezionato fanno riferimento ad attività condotte rispettivamente dai nuclei di polizia tributaria di Bergamo e Cagliari e dalla compagnia di Agropoli e consentono una riflessione graduale e distintamente interessante sullo stato del diritto e della giurisprudenza nel contrasto al fenomeno della pirateria digitale *on line* nel nostro Paese.

Il primo esempio, assai articolato, concerne un'indagine del nucleo di polizia tributaria di Bergamo, convenzionalmente denominata « *Pirate Bay* » dal nome del

sito colpito, sviluppata tra il 2008 e il 2010. L'*input* iniziale è scaturito da una querela sporta dalla Federazione contro la pirateria musicale a carico dei gestori del sito, attivo nello scambio di *files on line* con il sistema dei *torrents*, che ha avuto un picco massimo di 3 milioni di utenti connessi che scambiavano oltre 500 mila collezioni composte da svariati album musicali.

Nello specifico, le attività di polizia giudiziaria del reparto hanno portato alla denuncia di undici soggetti, di cui quattro stranieri, per aver immesso a fine di lucro in Internet opere tutelate dal diritto d'autore. Nei confronti dei quattro soggetti, di nazionalità svedese, la Corte distrettuale di Stoccolma, il 31 gennaio 2008, ha a sua volta avviato un procedimento per violazione al diritto d'autore, giunto alla condanna anche in secondo grado.

Sotto il profilo giudiziario, la vicenda è risultata particolarmente interessante, in quanto il sequestro preventivo emesso dal Gip di Bergamo nell'agosto del 2008 – ai sensi dell'articolo 321 del codice di procedura penale, anche a mente degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 70/2003 sul commercio elettronico, teso a far cessare la violazione del diritto d'autore, veniva annullato nel successivo mese di ottobre dal Tribunale della città orobica e quindi definitivamente confermato con la citata sentenza della Suprema corte del settembre 2009, che ha osservato come in realtà il provvedimento emesso dal Gip altro non fosse se non l'espressione di un potere inibitorio dell'autorità giudiziaria penale, contenente un ordine ai *providers* di precludere l'accesso alla rete informatica al solo fine di impedire la prosecuzione della perpetrazione del reato di cui all'articolo 171-ter della legge sul diritto d'autore.

Nello stesso filone, l'operazione denominata « *Colombo* », condotta sempre dal nucleo PT di Bergamo, ha manifestato una particolarità, consistente nel fatto che il sito investigato non presentava *banners* pubblicitari, ma raccoglieva soltanto donazioni, allo scopo dichiarato di poter sostenere le spese di mantenimento del

dominio e dell'infrastruttura che lo ospitava. Le indagini effettuate hanno consentito in questo caso di segnalare all'autorità giudiziaria cinque soggetti italiani che si sono serviti di false identità e di imprese di facciata per introitare i proventi illeciti, nonché di sottoporre a sequestro i conti correnti utilizzati per canalizzare i guadagni.

Il secondo caso, sviluppato dal nucleo di polizia tributaria di Cagliari, riguarda l'operazione « *Last Paradise* » che ha interessato uno dei più grandi siti mondiali del falso multimediale, con circa 10 milioni di *torrents* attivi ed oltre 3 milioni di visite giornaliere da tutto il mondo. L'Italia era il terzo Paese per provenienza di utenti, alle spalle solo di India e Stati Uniti. Centinaia di migliaia di italiani accedevano, anche tramite i più noti motori di ricerca e *social network*, direttamente ai vari indirizzi IP senza alcun obbligo di registrazione e identificazione, e usavano regolarmente ogni giorno la piattaforma per scaricare in altissima definizione e qualità digitale musica, film, videogiochi e software. Il portale in questione aveva acquisito anche la fetta di mercato lasciata libera da un analogo sito, *BTJunkie*, già coinvolto in una precedente operazione, nell'ambito della quale era emerso tra l'altro come i gestori del sito avessero incassato, grazie ai numerosi *banners* pubblicitari presenti, guadagni per circa 3,5 milioni di euro l'anno. Il portale ospitava numerosi *banners* pubblicitari, producendo guadagni per i gestori, a livello mondiale, stimati in oltre 8,5 milioni di dollari all'anno.

In questa vicenda, successiva all'esperienza di Bergamo, si è intervenuti direttamente con l'ordine di inibizione emanato dal pubblico ministero titolare del procedimento penale, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del decreto legislativo n. 70/2003. Si tratta di una scelta innovativa poggiata sulla norma di recepimento nel nostro ordinamento della Direttiva sul commercio elettronico, che prevede la possibilità per l'autorità giudiziaria o quella amministrativa di esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di

cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse. In altre parole, il pubblico ministero, ritenuto – sulla base di quanto emerso in sede di indagine – concreto, attuale e consistente il pericolo di reiterazione delle attività delittuose in materia di diritto d'autore, ha ordinato ai fornitori di servizi Internet e segnatamente a quelli operanti sul territorio dello Stato italiano, l'inibizione agli utenti ad accedere ai siti web identificati dallo specifico dominio e dal numero IP ad esso associato.

Si tratta, senza dubbio, di una soluzione all'avanguardia, che pur non essendosi ancora misurata sul piano della prassi giudiziaria (non risultano allo stato decisioni su eventuali ricorsi presentati in Cassazione) appare, nel concreto, la più efficace sul piano tecnico-giuridico, in quanto capace di impedire che i reati della specie vengano perpetuati, evitando un'irreparabile e gravissima compromissione del bene giuridico tutelato.

La terza operazione condotta dai finanziari della compagnia di Agropoli ha portato alla custodia cautelare in carcere nei confronti di un soggetto conosciuto sulla rete con il *nickname* di « *Tex Willer* », al termine delle indagini scaturite dal sequestro, nel mese di novembre 2011, di cinque siti *web* appartenenti al *network* illegale *Italianshare*, con circa 300 mila utenti iscritti e 550 mila accessi mensili. Il catalogo era molto vasto, comprendendo prodotti cinematografici, libri e riviste, serie tv, cartoni animati, videogiochi, *software* e musica. I siti appartenenti al *network* si presentavano come *forum*, finalizzati alla raccolta, indicizzazione e diffusione di materiale tutelato mediante diverse modalità che andavano dal classico *link* ai cosiddetti *cyberlockers*, alla fruizione in *streaming* di palinsesti e contenuti cinematografici o musicali, fino alla condivisione di collegamenti utili alle piattaforme *peer to peer* e *torrent*.

Rispetto alle vicende precedenti, quella in trattazione manifesta delle interessanti particolarità sotto il profilo tecnico e un elevato livello di trasversalità, essendo stati sviluppati contestualmente aspetti relativi alla violazione del diritto d'autore, tema-

tiche connesse con la violazione della *privacy* e fenomeni di evasione fiscale.

Nello specifico, sotto il primo profilo va evidenziato come oltre all'inibizione dei siti *web*, operata attraverso la notifica a *Internet service provider* di un decreto di sequestro preventivo disposto dal Gip di Vallo della Lucania – la cui efficacia è stata confermata dal tribunale del riesame di Salerno – è stato possibile, con la collaborazione del principale indagato, « scaricare » letteralmente l'intero contenuto dei siti, attuando fisicamente la misura ablativa sugli *hard disks* ottenuti. In questo modo si è reso, quindi, impossibile, anche interrogando DNS stranieri, ovvero utilizzando dei *server proxy*, raggiungere a livello planetario i siti inibiti.

Sotto il secondo aspetto, le indagini condotte hanno fatto emergere l'intero sistema messo in piedi dall'indagato che, nel corso del 2011, aveva venduto dietro compenso a diverse imprese operanti nel settore pubblicitario il *database* di utenti iscritti ai siti pirata, mettendo a disposizione i dati forniti in sede di registrazione, le *e-mail* e gli indirizzi IP dei 300 mila utilizzatori del *network* illegale, senza aver preventivamente acquisito il loro consenso e in violazione alle disposizioni previste a tutela della *privacy*. Le indagini finanziarie svolte in Italia e all'estero nonché le attività investigative eseguite presso nove imprese clienti localizzate su tutto il territorio nazionale, hanno poi permesso di ricostruire minuziosamente il volume d'affari sviluppato dal 2007 al 2011, consentendo l'individuazione di basi imponibili non dichiarate per 700 mila euro e di IVA dovuta per circa 100 mila euro.

Il tema dei profitti illeciti è ricorrente. Sempre nel 2012, infatti, nell'ambito di un'operazione antipirateria scaturita dalla denuncia dei responsabili della Eagle Pictures SpA, la Guardia di finanza di Milano ha stabilito che i gestori dei siti *web* *ItaliaFilm* e *Locandinehits*, grazie alla pubblicazione di *banners* pubblicitari, avevano avuto un guadagno superiore ai 3.500 dollari giornalieri, una cifra che supera gli 1,2 milioni di dollari in un anno.

La fantasia dei frodatori non ha però limiti: nel 2009, nell'ambito dell'operazione denominata «*Jackal*», la nostra compagnia di Melegnano ha denunciato tre persone per aver scaricato e venduto *on line* illegalmente il brano «*Domani*», registrato dai più noti cantanti italiani per raccogliere fondi per la ricostruzione in Abruzzo.

Con l'operazione «*Inedito*» del 2011, la Guardia di finanza di Milano ha denunciato due soggetti che avevano messo in condivisione *on line* tre brani ancora inediti di una nota artista italiana.

È recentissima, infine, l'operazione della Guardia di finanza di Novara denominata «*Music in black*». Nell'occasione il reparto, dopo un controllo di *routine* nei confronti di un esercizio commerciale, essendo emerse incongruenze sul servizio relativo alla fornitura personalizzata di contenuti audio diffusi nel negozio, ha esteso gli accertamenti anche nei confronti del cosiddetto *music service provider*. L'attività ha consentito di scoprire come quest'ultimo, che aveva oltre 300 clienti, cui metteva illecitamente a disposizione più di 400 mila brani tutelati dal diritto d'autore, dichiarasse alla SIAE e alla Società consortile fonografici, preposta alla raccolta dei cosiddetti diritti connessi alla diffusione di opere in pubblico, appena un decimo dei contenuti musicali diffusi.

Il titolare dell'azienda è stato segnalato all'autorità giudiziaria per l'ipotesi aggravata prevista dall'articolo 171-ter della legge in materia di diritto d'autore e sono stati effettuati sequestri di materiali presso lo stesso e presso tutti i clienti sparsi sul territorio nazionale.

La nostra esperienza sul campo ci porta, quindi, a considerare, da un lato, come l'evoluzione della prassi giudiziaria trovi un essenziale punto di ancoraggio nei principi fissati dalla Corte di cassazione con la citata sentenza del 29 settembre 2009 e, dall'altro, come sia fondamentale affrontare tali fenomeni in un'ottica di trasversalità, posto che gli stessi offendono contestualmente distinti interessi giuridicamente tutelati.

Venendo alle conclusioni, quello della pirateria digitale è un fronte sul quale come Paese siamo particolarmente esposti a livello internazionale. Nell'ultimo *Special Report 301* viene ancora evidenziato come la pirateria via Internet in Italia continui a rappresentare una seria preoccupazione. Sebbene nel 2011 l'Italia abbia compiuto passi positivi nella repressione in materia di violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, tali sforzi non sono stati sufficienti. Il rapporto sollecita, in definitiva, le autorità italiane ad intensificare i propri recenti sforzi nell'affrontare la pirateria via Internet. In questo contesto il Corpo, quale forza di polizia specializzata nel settore economico-finanziario, persegue, attraverso i propri reparti, il primario obiettivo di intensificare l'aggressione della ricchezza accumulata indebitamente dalle consorterie criminali che operano nei vari campi di interesse, in quanto costituente il frutto ovvero il reimpiego di proventi di attività illecite.

Tale azione di impulso ha comportato una maggiore reattività delle nostre articolazioni operative che oggi, ogni qual volta da indagini di PG concluse e in corso di svolgimento o dal controllo del territorio emergono indizi di reato costituenti presupposto per l'applicazione di misure ablative, propongono sistematicamente alle locali autorità giudiziarie provvedimenti quali il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente e il sequestro per sproporzione.

Da questo punto di vista, risulta, ad esempio, particolarmente indicativa la circostanza che, nelle sole operazioni di servizio concluse nell'ultimo triennio nei confronti delle organizzazioni delinquenziali coinvolte in traffici di prodotti contraffatti, sono stati sequestrati dal Corpo proventi illeciti per quasi 270 milioni di euro.

Intendiamo, allora, sulla base di queste considerazioni, proporre una riflessione sull'opportunità di dare ancora più concretezza ed efficacia alla disciplina vigente, soprattutto con riguardo agli illeciti guadagni ottenuti, così come nel tempo è avvenuto nella materia della contraffazione, attraverso l'introduzione nel nostro

codice penale dell'articolo 474-*bis* ad opera della legge n. 99 del 2009. Non appaiono, infatti, sufficienti in tal senso le sole misure poste dall'articolo 171-*sexies* della legge sul diritto d'autore, che prevede la sola confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere reati in materia di *copyright*.

Ancorando la tematica a un esempio concreto, vogliamo riferirci agli esiti di un'articolata operazione del marzo del 2010 del gruppo della Guardia di finanza di Fiumicino nei confronti del *clan* camorristico Mazzarella, denominata « *Sopra le mura* ». Nell'ambito della stessa si è fatta luce sui rapporti tra la camorra e le numerose organizzazioni operanti nella pirateria audiovisiva con basi tra Napoli e provincia ed è stato possibile ricostruire le modalità di approvvigionamento dei *master* utilizzati nella riproduzione su larga scala. Tecnici e informatici di riferimento dei gruppi criminali si procuravano, attraverso siti Internet stranieri, i film in lingua originale in anticipo rispetto all'uscita nelle sale italiane. In seguito, presenziando all'anteprima o al primo spettacolo pomeridiano del giorno di uscita sul territorio nazionale, recuperavano il *file* audio tramite sistemi di microregistrazione occultati sulla persona, provvedendo all'immediata sincronizzazione con le immagini precedentemente acquisite. In tal modo, intorno alle ore 23 del giorno di uscita, il *master* era già pronto e distribuito alle organizzazioni specializzate nella duplicazione che, avviando subito l'attività e operando nelle ore notturne, potevano già dalle prime ore del mattino far partire i corrieri deputati alla distribuzione nelle città italiane.

L'attività ha reso evidenti notevoli punti di analogia tra la materia in esame e quella dei delitti in materia di contraffazione, anche con riguardo ai volumi di capitali illeciti in gioco. Si potrebbe, quindi, considerare la possibilità di inserire nell'elenco dei reati presupposti per cui applicare la confisca per sproporzione il caso in cui si proceda per associazione

per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti in materia di diritto d'autore.

Quanto alla possibilità di applicare ai casi della specie la disciplina della confisca cosiddetta « per equivalente », si ritiene che l'aggancio con la normativa sul reato transnazionale possa ben contemperare i diversi interessi in campo. Infatti, il combinato disposto degli articoli 3 e 11 della legge sul reato transnazionale consente di attuare tale ipotesi ablativa nei confronti di organizzazioni criminali che abbiano stabili collegamenti sovranazionali.

Sul presupposto che la pirateria digitale interessa principalmente piattaforme che solo in minima parte sono riconducibili al territorio nazionale, è d'obbligo un accenno alla tematica della collaborazione. In questo ambito esiste, come sappiamo, una rete giudiziaria attiva a livello europeo e una rete di punti di contatto prevista dalla Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica, la cosiddetta 24/7, che consente ad oggi l'invio immediato di richieste di supporto.

Quello che andrebbe molto migliorato sono i tempi di risposta che in un mondo quale quello virtuale, caratterizzato dalla volatilità delle informazioni, vanno resi certi ed ineludibili. È quindi necessaria, su questo punto, una netta presa di posizione da parte degli organismi europei ed internazionali competenti.

Infine, chiudendo con le nostre prospettive a breve, vogliamo sottolineare che stiamo per mettere a disposizione dei nostri reparti il Sistema informativo anti-contraffazione (SIAC) — già in precedenza portato all'attenzione di questa Commissione parlamentare d'inchiesta — che consiste, in estrema sintesi, in una piattaforma tecnologica per le attività di consuntivazione, analisi e monitoraggio in materia di lotta alla contraffazione e alla pirateria commesse anche attraverso Internet.

È stato di recente siglato un accordo con il MIUR che vede la Guardia di finanza impegnata in prima linea sul fronte dell'educazione alla legalità. Saremo, infatti, presenti nelle scuole di tutta

Italia per discutere con i ragazzi e uno degli argomenti su cui punteremo maggiormente è proprio quello del rapporto con le tecnologie e con Internet. Pensiamo così di contribuire in concreto a far crescere nei giovani la consapevolezza e il senso di responsabilità verso i danni che comportamenti sbagliati possono portare alla collettività, in termini di minore ricchezza e perdita di opportunità di lavoro.

Ciò in un quadro che ha visto la commissione tematica sulla pirateria nel CNAC porre tra le priorità in tema di lotta alla pirateria *on line* quella di avviare una campagna di sensibilizzazione sociale, seguita da un programma educativo nelle scuole destinato a evidenziare che il diritto d'autore è una normativa posta a garanzia della produzione di arte, cultura e informazione. La stessa commissione tematica ha poi posto in evidenza la necessità di predisporre efficaci norme di legge per combattere il fenomeno della pirateria *on line*. Si tratta di un argomento estremamente complesso e delicato, considerato che sia in Europa, con il mancato recepimento degli ACTA (*Anti-Counterfeiting Trade Agreement*), che in Italia, con le difficoltà che ha avuto la proposta di normativa sulla responsabilità degli *Internet service provider*, il legislatore ha rinviato ogni decisione in merito.

Al riguardo, riteniamo che, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità, sancito anche dalla norma sul commercio elettronico e, soprattutto, rimanendo nel perimetro delle garanzie costituzionali — mi riferisco all'articolo 21 della nostra Costituzione — una decisione vada assunta, poiché per sconfiggere un fenomeno di dimensioni così vaste occorre ragionevolmente impegnare altre risorse, oltre che confidare nella repressione affidata alle forze di polizia e alla magistratura.

Ringrazio per l'attenzione riservatoci e resto a disposizione.

PRESIDENTE. Grazie, colonnello, la sua relazione è stata ampia ed esaustiva. Do la parola ai colleghi che intendono intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

GIOVANNI SANGA. Intervengo, innanzitutto, per ringraziarla di questa relazione così articolata e complessa, ma anche per esprimere un apprezzamento per il lavoro che si sta portando avanti in questa materia, a fronte della quale, peraltro, ogni giorno si presentano questioni nuove che devono essere studiate ed approfondite. Vorrei velocemente sottolineare alcuni aspetti. Innanzitutto, mi pare molto interessante e positivo ciò che lei ha affermato nelle conclusioni della relazione, relativamente al lavoro che state svolgendo e che svolgerete in modo ancora più compiuto con la vostra presenza nelle scuole. Vorrei sottolineare il valore educativo di questa proposta, perché ritengo che questa sia una delle strade principali attraverso le quali si possono lanciare dei messaggi e indurre dei comportamenti diversi nelle nuove generazioni.

La seconda osservazione concerne una presa d'atto e un approfondimento che anche noi ci riserveremo di fare sulla necessità — un altro punto delle vostre conclusioni — di un maggiore lavoro, ma soprattutto di una maggior concretezza ed efficacia della disciplina vigente per quanto riguarda gli illeciti guadagni ottenuti. Su questo punto penso che bisognerà svolgere una riflessione anche con gli altri settori coinvolti, in quanto mi sembra una questione abbastanza rilevante.

Da ultimo, vorrei esprimere una convinzione personale, che credo di poter condividere con gli altri membri di questa Commissione, laddove, a fronte del lavoro che è stato fatto in questi mesi, il tema della pirateria commerciale non può che essere affrontato con una maggior collaborazione sul piano internazionale: non c'è altra strada. Anche questo punto è stato da voi rilevato nella parte finale della relazione. Sono convinto che se non metteremo in campo uno strumento europeo o internazionale che possa agire contando su una significativa dotazione di risorse e di mezzi, quindi, con un'operatività maggiore e una collaborazione intensa, le fatiche che faremo porteranno a risultati

contenuti rispetto agli obiettivi che potremmo invece fissare operando a quel livello.

LUDOVICO VICO. La Guardia di finanza non ci delude mai, tuttavia, basandoci sulle cose che ci ha riferito il colonnello Reda, mi sembra che ci troviamo di fronte a una lotta tra Davide e Golia e non siamo neanche sicuri che, questa volta, Davide vinca, considerando la dimensione delle questioni che sono poste in maniera planetaria, più specificamente in Europa e nel nostro Paese.

Vedo uno sforzo notevole ma anche una struttura che è neofita, mentre sarebbe necessaria un'impronta europea e internazionale: gli sforzi in tal senso da una parte, così come la necessità di una struttura adeguata dall'altra, sono indispensabili. Non ho ascoltato — o mi è sfuggito — quante risorse in termini di *intelligence* sono spese in questa direzione — se occorre — e quale livello di coordinamento interno ed europeo vi sia. Ho letto le date a cui risalgono i protocolli che sono intervenuti. Le ci ha detto — così come hanno fatto anche altri professionisti che sono intervenuti in audizione — che questi eventi, sia tecnico-scientifici che criminosi, avvengono con una rapidità unica. Sul versante legislativo, però, non c'è nulla, anzi c'è addirittura confusione da questo punto di vista. È stato interessante ascoltarla e leggere il riferimento al comportamento europeo rispetto all'accordo ACTA, che mi sembra dia il segno di quella che noi chiamiamo « confusione » ma altri chiamano « timidezza » o « cor-reità » in questa parte di mercati illegali. Immagino che avremo bisogno anche di un forte coordinamento propositivo, oltre che di un dialogo tra le parti.

PRESIDENTE. Colonnello Reda, avrei anch'io alcune questioni da porle. Può rispondere oggi oppure farci avere una documentazione in seguito se lo riterrà necessario. Penso che ormai siamo indubbiamente di fronte a un fenomeno criminale di dimensioni assolutamente rilevanti. Come giustamente ha ricordato il vicepre-

sidente Vico, si ha la sensazione di trovarsi davanti a una lotta tra Davide e Golia, con un esito, forse, contrario a quello che conosciamo o che perlomeno è riportato dalla vicenda biblica.

Le vorrei sottoporre una riflessione. È indubbio che oggi, in assenza di uno strumento legislativo adeguato, le difficoltà sono sotto gli occhi di tutti, così come è indubbio che uno strumento legislativo assunto da un singolo Paese rischi di restare inefficace. Quello della cooperazione è, quindi, un tema di assoluto rilievo ma, purtroppo, assolutamente inesplorato. Noi sappiamo che sul versante della cooperazione internazionale voi riscontrate quotidianamente grosse difficoltà a rapportarvi con i vostri omologhi in Paesi dove la sensibilità non è la stessa che abbiamo noi o, più semplicemente, c'è un approccio di tipo ideologico diverso rispetto alle tematiche di cui stiamo parlando.

Lei sosteneva che il reato della diffusione in rete è sempre configurabile, anche quando il *server* si trova all'estero. Quali sono gli strumenti tecnici che voi potete porre in essere, ad esempio, per inibire la possibilità che queste piattaforme ubicate all'estero possano essere utilizzate anche in Italia? Questo è un tema importante: esiste una possibilità tecnica per fermarli e, se sì, quale e con quali modalità eventualmente intervenite?

L'altra questione riguarda la finalità di lucro nella maggior parte di questi soggetti sparsi per il territorio, che hanno sempre camuffato la loro azione come attività pseudo-benefica, ossia la vocazione alla messa in rete libera di tutte le informazioni, in modo da garantire a tutti democraticamente l'accesso ai contenuti. Nella quasi totalità dei casi, questa « vocazione » nasconde soggetti che in realtà lucrano, con flussi di denaro importanti. Vorrei sapere come sviluppate, eventualmente, questo tipo di indagine — secondo una modalità investigativa che gli anglosassoni definiscono *follow the money* — e soprattutto che strumenti avete per intervenire in questi casi. A fronte del fatto che esistono pagamenti, in alcuni casi si tratta

di pagamenti veri e propri per acquisire prodotti che non potevano essere venduti o che vengono illecitamente messi in commercio perché contraffatti; tuttavia, esiste anche il tema della pubblicità, cioè dei *banners* pubblicitari che si inseriscono e che, di fatto, sono la principale fonte di introito per questi siti. Se pensiamo alla più grande operazione internazionale in questo settore, denominata «*King Dotcom*», ricordiamo che si parlava di introiti pubblicitari assolutamente di rilievo, numeri più da multinazionale dell'informazione che da soggetto pirata.

In questi casi, come rintracciate il denaro e come lo seguite? Quali sono le modalità normalmente utilizzate? Se uno decide di inserire un *banner* pubblicitario su un sito, da qualche parte lo compra e in qualche modo lo paga! Vi chiedo, quindi, se voi avete qualche informazione in più su questo fronte.

Inoltre, vorrei sapere se esistono delle statistiche del fenomeno riguardo ai due grandi filoni: il *download* e lo *streaming*. Quanti di questi contenuti sono effettivamente scaricati dai soggetti, secondo un percorso di consapevolezza ovviamente maggiore, e quanti, invece, sono semplicemente visionati? A volte, infatti, può capitare di aprire inavvertitamente un *file* non sapendo che si tratta di contenuti protetti dal diritto di proprietà intellettuale o altro. Si tratta di questioni molto ampie, di cui si potrebbe discutere per settimane, ma le chiedo se può fornirci molto sinteticamente qualche dato ulteriore.

ALBERTO REDA, *comandante del nucleo speciale frodi telematiche della Guardia di finanza*. Ho apprezzato le riflessioni dell'onorevole Sanga e posso rispondere al vicepresidente Vico che, per quanto riguarda l'*intelligence*, personalmente, dico molto spesso al mio personale che, a differenza di un qualsiasi reparto ordinario, noi ci confrontiamo con un territorio che non è materiale, bensì virtuale e anche globale.

Di conseguenza, noi possiamo fare *intelligence* ricevendo informazioni da altri

organismi, dall'estero, dai nostri stessi reparti o da altre forze di polizia, se si tratta di materie che attengono alla nostra competenza, ovvero facendo ricerca e monitoraggio sulla rete. Questo è ovviamente il sistema verso cui stiamo andando.

Nel campo della contraffazione e della pirateria, il progetto SIAC, di cui avete già sentito parlare, ha l'obiettivo di professionalizzare il monitoraggio della rete ai fini del contrasto a questi fenomeni. Abbiamo esperienze positive, ma ci si scontra, naturalmente, con le difficoltà di cui abbiamo già parlato. Se ci si imbatte in reati che vengono considerati particolarmente gravi a livello globale, quale può essere quello del finanziamento al terrorismo, ovviamente, le pratiche e le trattazioni sono molto più veloci. Nel settore di cui stiamo parlando, riscontriamo, invece, delle lentezze molto evidenti. Per quanto riguarda, presidente, gli strumenti tecnici per bloccare «materialmente» un *server* all'estero...

PRESIDENTE. Mi sono spiegato male: non intendevo per bloccarlo all'estero ma, piuttosto, per inibirlo in Italia! Sappiamo che bloccarlo all'estero è tecnicamente difficile.

ALBERTO REDA, *comandante del nucleo speciale frodi telematiche della Guardia di finanza*. Tale obiettivo può essere raggiunto soltanto attraverso la cooperazione internazionale. Per inibire, invece, il *server* in Italia — cito un esempio molto banale — noi interveniamo attraverso il sequestro preventivo del sito, ovvero, secondo me più opportunamente, attraverso l'ordine di inibizione emesso direttamente dal pubblico ministero. Ciò comporta, di fatto, un ordine ai *providers* sul territorio nazionale di cancellare dalla loro rubrica telefonica — il DNS — il dominio e l'indirizzo IP statico corrispondente. È una tecnica che funziona per i soggetti che non hanno particolari competenze in materia di informatica; sappiamo che se un soggetto utilizza un *software* del tipo *TOR*, cioè di quelli che sono in grado di assegnare all'utente un indirizzo IP estero

semplicemente digitando sul motore di ricerca « DNS stranieri », si può trovare una lista di rubriche telefoniche (DNS), cioè di residenti presso gli *Internet service provider* americani, inglesi o di qualsiasi altra nazionalità. Interrogando dall'Italia quel DNS, quindi, saltando la rete nazionale, si può accedere al sito che dall'Italia non è più utilizzabile. La stessa cosa si può ottenere attraverso la tecnica dei cosiddetti *proxy servers*, ossia *servers* posizionati all'esterno del territorio nazionale attraverso i quali si può transitare per raggiungere un indirizzo che dall'Italia non è accessibile. In questo caso, la mia interrogazione non parte più dall'Italia ma da un altro Paese, quindi, posso raggiungere quel sito, perché in quella rubrica telefonica quel dominio e quell'indirizzo IP statico sono registrati.

Queste sono le difficoltà che incontriamo. Ho citato di proposito l'esempio della compagnia di Agropoli perché nel caso del sito *Italianshare*, essendo il gestore del sito italiano, i colleghi sono riusciti, attraverso la collaborazione del soggetto indagato e poi imputato, a « scaricare » materialmente il contenuto del sito. Ovviamente, per fare questa operazione è necessario avere le chiavi di accesso, le *password* e via dicendo: l'unica possibilità per eliminare del tutto un contenuto da Internet è quella di scaricarlo. Nel momento in cui questo contenuto viene scaricato, chi dovesse accedere a quel dominio e a quell'indirizzo IP non troverebbe più nulla.

Per quanto riguarda la tecnica del *follow the money*, si tratta di una delle nostre priorità. Anche qui ci scontriamo con alcune difficoltà, che sono proprie della rete. Innanzitutto, laddove i pagamenti avvengono estero su estero ci troviamo di nuovo nella necessità — ciò succede molto spesso — di cooperare per avere informazioni dall'estero. Altre volte, invece, per i pagamenti degli scambi su Internet, la tecnica utilizzata è quella di ricaricare delle carte prepagate. Spesso, chi si predispone a commettere questi illeciti, ovviamente, intesta le carte a prestanome, oppure, a volte, utilizza dati di

persone ignare, così come accade anche nel settore delle carte telefoniche o dei giochi *on line*.

Purtroppo, non essendovi sulla rete alcun contatto diretto, quando entriamo in relazione con qualcuno non sappiamo mai se quel qualcuno è veramente la persona che si presenta o se quei dati si riferiscono a persone di fantasia. Il fenomeno del *phishing*, cioè del furto di dati, è una delle maggiori preoccupazioni a livello internazionale. Quanto alle statistiche, non dispongo di informazioni ulteriori.

PRESIDENTE. Ringraziamo il colonnello Alberto Reda e i suoi valenti collaboratori. Restiamo a vostra disposizione se ritenete utile fornirci altri documenti e dati eventuali che possano servire a far meglio comprendere alcune questioni che avete posto stamattina. Dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 10,20, è ripresa alle 10,25.

Audizione di rappresentanti di Yahoo !.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione di rappresentanti di Yahoo !. È presente la dottoressa Federica Celoria, *general counsel* di Yahoo Italia Srl. Informo che l'audizione odierna si inserisce nel ciclo di approfondimenti che la Commissione sta svolgendo in merito al fenomeno della contraffazione nel settore della pirateria audiovisiva e digitale. Avverto che della presente audizione verrà redatto un resoconto stenografico e, che all'occorrenza, i lavori della Commissione possono procedere anche in seduta segreta. Per ottimizzare i tempi, le darei subito la parola e la pregherei di farci una breve relazione sulle attività che svolgete. Passerei, quindi, ad ascoltare gli eventuali interventi da parte dei colleghi, se avranno domande da porle.

FEDERICA CELORIA, *general counsel di Yahoo Italia S.r.l.* Probabilmente conoscerete già il portale *Yahoo.it*, che offre

servizi completamente gratuiti. Tra i vari servizi che offriamo c'è quello del motore di ricerca. Noi ci adeguiamo al decreto legislativo n. 70/2003, definendoci come « prestatori di servizi della società dell'informazione », pertanto, siamo esenti dalla responsabilità di monitoraggio e controllo. Per quanto riguarda l'argomento che trattiamo oggi, il settore che ci può riguardare è quello dei risultati derivanti dal motore di ricerca. Il nostro portale offre ai nostri utenti dei contenuti, chiaramente protetti dal diritto d'autore. Si tratta, in parte, di contenuti originali nostri, prodotti direttamente da noi, in parte di contenuti che noi compriamo da fornitori con regolare contratto di licenza.

L'unico tema, quindi, per il quale possono essere considerate attinenti al nostro settore la pirateria o la contraffazione riguarda i risultati derivanti dalla ricerca. Ricordo, a questo proposito, una recente decisione del Tribunale di Roma relativa al noto episodio della casa di produzione cinematografica PFA contro Yahoo!, per aver indicizzato nel nostro motore di ricerca dei risultati che portavano a siti pirata che permettevano di scaricare un film abusivamente.

Abbiamo vinto il procedimento perché è stato dimostrato che i risultati di ricerca vengono indicizzati sul nostro motore in base a un sistema assolutamente automatico e naturale: l'utente fa una cosiddetta *query*, ossia una domanda in base a delle parole chiave; il motore di ricerca, mediante *software* — in gergo *crawler* — esamina tutto il *web* andando a trovare i contenuti più rilevanti in base alla *query* dell'utente. Il motore di ricerca, quindi, non interviene in alcun modo nell'indicizzazione di questi contenuti, in quanto la classifica dei risultati si basa sempre su algoritmi matematici, ma soprattutto sulla popolarità del sito in questione: più il *link* del sito è richiamato in altri siti, più mediante *crawler* lo si mette in postazioni più alte.

Questi sono i settori che abbiamo individuato, dopo varie riflessioni, come attinenti ai temi trattati dalla vostra Commissione in relazione alla nostra società.

Un'informazione che complica la situazione è che, come sapete, da due anni a questa parte a livello mondiale e da sei mesi in Italia, i nostri risultati di ricerca non sono più di Yahoo!, bensì *powered by* Bing. In base a un accordo che è stato sottoscritto un paio d'anni fa tra le case madri Microsoft e Yahoo!, ad oggi, i risultati che abbiamo sul nostro motore di ricerca non sono più nostri perché ce li fornisce Microsoft. Ovviamente, noi restiamo l'intermediario che trasmette i risultati con funzioni di *caching*. Però, c'è anche questa ulteriore problematica, nel senso che, ad oggi, il sistema automatico e naturale di algoritmi di cui parlavo non è più nostro ma è di Microsoft, con cui abbiamo un contratto di licenza regolare per la fornitura di questi risultati di ricerca.

Ai tempi della causa di PFA, i risultati di ricerca erano solo di Yahoo!; abbiamo, quindi, discusso su questo e abbiamo vinto, dimostrando di adeguarci alla direttiva europea e ai recenti orientamenti. Ad oggi, per altri procedimenti, dobbiamo coinvolgere Microsoft, perché è questa società a fornirci il servizio. Rimango a vostra disposizione per eventuali domande.

PRESIDENTE. Dottoressa Celoria, vorrei sottoporre alla sua attenzione i risultati di un esperimento che abbiamo condotto su diversi motori di ricerca, ottenendo, più o meno, risultati analoghi. Innanzitutto, lei ci ha precisato che la messa a disposizione dei dati che afferiscono al sistema dei motori di ricerca oggi non avviene più con modalità di gestione interna, ma deriva sostanzialmente da Microsoft. Voi fate quindi da intermediari ma mi viene il dubbio che ciò avvenga anche per altri. Le dico questo perché abbiamo provato a fare un esercizio (le nostre sedute sono pubbliche e potrà verificare dai verbali che abbiamo fatto la stessa ricerca anche su Google). In particolare, abbiamo provato a verificare, su uno dei vostri motori di ricerca, la possibilità di accedere direttamente al n. 42 del 18 ottobre 2012 dell'*Espresso*, un settimanale molto diffuso.

Le dico subito che, in questo caso, vi siete superati: se, infatti, il sito pirata che forniva gratuitamente la copia dell'*Espresso* in questione, nel caso di Google, era il secondo risultato, da voi era addirittura il primo. Rispetto a situazioni...

FEDERICA CELORIA, *general counsel di Yahoo Italia S.r.l.* Mi scusi, sono comunque due sistemi diversi. Il *software* che fa il lavoro dei risultati per Google, ovviamente è diverso da quello utilizzato da noi e da quello di Microsoft.

PRESIDENTE. Vorrei chiarire che abbiamo fatto una ricerca in assoluta buona fede e abbiamo omesso qualsiasi termine che potesse indirizzarci verso sistemi illegali, evitando parole come «*torrent*», «*gratis*» o altre. Abbiamo semplicemente digitato la parola «*L'Espresso*», con il numero di riferimento.

Anche in questo caso, il primo sito individuato nell'ordine, non è il sito originale dell'*Espresso*, bensì il sito «*dasolo.info*», che riprende la copia del settimanale in edicola e la mette in rete senza alcun filtro e senza che tutto ciò sia in qualche modo remunerato direttamente. Lei sa meglio di me che, al contrario, l'edizione *on line* del settimanale si compone di una parte consultabile da tutti e di una parte, invece, consultabile previo pagamento o in abbonamento.

FEDERICA CELORIA, *general counsel di Yahoo Italia S.r.l.* Avete provato a fare questa ricerca anche in giorni diversi?

PRESIDENTE. Sì. Devo dirle, in tutta onestà, che mentre per Google questo è avvenuto contestualmente alla pubblicazione, per voi è avvenuto qualche giorno dopo. Il risultato, però, non cambia.

Ovviamente, noi non siamo qui per tutelare gli interessi del gruppo editoriale *L'Espresso*, ci mancherebbe altro. Abbiamo citato questo esempio per sottolineare che, molto spesso, anche prodotti palesemente illegali o che visivamente rivelano un contenuto illecito, vengono inseriti nei vostri motori di ricerca — ma

non solo nel vostro — e, addirittura, ottengono livelli elevati anche in termini di graduatoria, in quanto, molto spesso, il primo o il secondo risultato della ricerca rinvia a siti che, di fatto, offrono contenuti pirata. In questi casi, avete una vostra modalità interna di autocontrollo, un codice di disciplina o una strumentazione, anche tecnica, che possa risolvere questo tipo di problema o non ve lo siete mai posto?

FEDERICA CELORIA, *general counsel di Yahoo Italia S.r.l.* Ci siamo posti il problema proprio riguardo al caso PFA, laddove mi chiedevano di verificare i risultati riguardanti il film, che si intitolava «*About Elly*». Se però si digitava nella query «*About Elly*», si avevano circa 3 milioni di risultati. Poiché non ci veniva neanche indicato quali di questi risultati erano pirata, secondo la società in questione avremmo dovuto verificare i risultati, giorno per giorno, cancellando quelli pirata. Facendo delle verifiche interne, avevamo però visto che se un dipendente in America si fosse occupato solo di quello, ci avrebbe impiegato all'incirca otto anni per poter soddisfare tale richiesta. Quindi, ciò è praticamente impossibile. Quando delle società o dei titolari dei diritti ci fanno presente una certa situazione, se ci forniscono il *link*, quello che possiamo fare in questi casi — su disposizione dell'autorità giudiziaria, come stabilito dalla normativa — è cancellare questi risultati. Quello che non possiamo fare è verificare e monitorare giornalmente i contenuti tra i milioni di risultati che cambiano, come le dicevo, in base alle richieste degli utenti. Se lei domani mi dicesse che ci sono venti *link* da cancellare presenti nel nostro motore di ricerca, abbiamo un sistema con gli Stati Uniti che ci permette di mandare loro questa informazione e cancellare i siti. Ciò nonostante, il vero problema è che questi *link* continueranno a comparire nel motore di ricerca finché non sparirà la sorgente. Il rischio, quindi, è che, magari dopo cinque giorni, questi siti possano tornare a comparire tra i risultati.

PRESIDENTE. Quello che ci ha esposto è un problema di tipo tecnico. Io, però, le pongo una domanda più specifica: voi, normalmente – al di là del caso in cui ve lo chieda l'autorità giudiziaria, nel qual caso non credo che abbiate molte scelte – nel momento in cui un soggetto titolare di un diritto vi segnala un abuso, intervenite direttamente o aspettate l'autorità giudiziaria?

FEDERICA CELORIA, *general counsel di Yahoo Italia S.r.l.* Siccome ciò viene chiesto a me come ufficio legale, tendenzialmente nei casi gravi del sito pirata...

LUDOVICO VICO. Cosa si intende per casi gravi?

FEDERICA CELORIA, *general counsel di Yahoo Italia S.r.l.* Non è semplicissimo. Le faccio un esempio...

PRESIDENTE. Qual è la soglia tra il livello grave e quello non grave?

FEDERICA CELORIA, *general counsel di Yahoo Italia S.r.l.* Le faccio un esempio pratico: se Reti Televisive Italiane, con cui abbiamo – non solo noi ma anche tutti i nostri concorrenti – procedimenti in corso, ci segnala che su una sezione del nostro sito, nella fattispecie *Yahoo! Video* – che non esiste più da tre anni, ma dove c'era il famoso *user generated content* che ci faceva impazzire – ci sono dei filmati del *Grande Fratello* che sono di sua proprietà, in questo caso, se i risultati di ricerca sono uno o due (o come è successo anche in casi di soggetti personalmente diffamati con insulti) andiamo a cancellarli direttamente. Se, invece, si tratta di richieste, come nel caso di RTI, di migliaia di *links*, chiediamo l'intervento dell'autorità giudiziaria, altrimenti dovrei essere io personalmente – o chi sarà al mio posto domani – a decidere se un sito è pirata o meno. Dato che la normativa ci permette di essere esenti da responsabilità, la regola è quella di aspettare l'ordine del giudice che ci dice di cancellare i risultati. In quel caso, lo facciamo subito.

LUDOVICO VICO. Ci ha dato una risposta simile a quella di Google...

FEDERICA CELORIA, *general counsel di Yahoo Italia S.r.l.* Non ci siamo visti!

LUDOVICO VICO. Sapevamo che siete, per così dire, della stessa schiera.

FEDERICA CELORIA, *general counsel di Yahoo Italia S.r.l.* Ma non ci parliamo mai!

LUDOVICO VICO. Lo so: vi fate la concorrenza senza responsabilità di quello che offrite a noi. Vorrei farle un esempio preciso: un venditore di orologi si rivolge a Yahoo! e si mette a vendere i propri prodotti. Una persona come me ne acquista uno – lo paga – ma quell'orologio non gli arriverà mai: voi che cosa fate?

FEDERICA CELORIA, *general counsel di Yahoo Italia S.r.l.* Innanzitutto, non ho specificato che, chiaramente, ci sono determinati risultati *sponsor* più visibili e questo è il *business* che svolge la società. Noi abbiamo un processo interno per verificare una certa attendibilità dei siti che pubblichiamo, che prevede una serie di documenti da produrre. Soprattutto, quello che fa fede è l'acquisto delle parole chiave. Ci sono delle parole chiave, come «orologio» o «Rolex» per cui io non vendo tale parola chiave – «Rolex» – a un signore qualunque che ha un negozio a Roma. Vendo tale parola chiave al rivenditore Rolex che ha una sorta di...

LUDOVICO VICO. Mi scusi, ho parlato di una gioielleria che vende orologi, non di...

FEDERICA CELORIA, *general counsel di Yahoo Italia S.r.l.* La gioielleria che vende orologi si fa il suo sito e compare nei miei risultati di ricerca a prescindere da me. L'unico rapporto che può avere la gioielleria con me, in questo caso, è quello di chiedere di essere un *link* sponsoriz-

zato, quindi, di pagarmi dei soldi. Per il resto, lei deve rivolgersi all'autorità giudiziaria.

LUDOVICO VICO. Per quale ragione Yahoo! Giappone, invece, ha rimborsato? Per la stessa vicenda che io immaginariamente le ho descritto, Yahoo! Giappone ha rimborsato.

FEDERICA CELORIA, *general counsel di Yahoo Italia S.r.l.* Perché il sistema di leggi giapponese, che io personalmente non conosco, permetterà...

LUDOVICO VICO. Mi faccia concludere. Io le ho parlato di una vicenda giapponese immaginando che fosse una vicenda italiana: Yahoo! Giappone ha rimborsato ma lei mi ha detto che in Italia voi non lo fareste. Grazie.

PRESIDENTE. Il tema della tutela dei consumatori, in effetti...

FEDERICA CELORIA, *general counsel di Yahoo Italia S.r.l.* Noi abbiamo un *customer care* sempre presente e, essendo una realtà abbastanza piccola rispetto agli Stati Uniti (laddove, invece, sono in venti a ricoprire la mia posizione), la tempistica dell'intervento è veloce. È come se domani alla televisione si vendesse un prodotto e poi, come è successo, un consumatore non fosse contento o avesse un qualche problema derivante dal prodotto e volesse essere...

LUDOVICO VICO. Mi scusi. So che lei fa l'avvocato, ma io sono stato molto preciso nel citarle una vicenda giapponese!

FEDERICA CELORIA, *general counsel di Yahoo Italia S.r.l.* Anche io sono stata molto precisa nel dirle che non le risarcisco l'orologio!

LUDOVICO VICO. In Giappone, hanno acquistato degli orologi: li hanno pagati ma non li hanno ricevuti. Non si tratta di dire che il consumatore non è contento.

FEDERICA CELORIA, *general counsel di Yahoo Italia S.r.l.* Ma non è un servizio mio...

PRESIDENTE. Siamo d'accordo, però il tema dirimente di tutta la vicenda sta nello stabilire dove inizia e dove finisce il principio della responsabilità. Nel momento in cui si mettono comunque a disposizione *links* o servizi sul versante dell'attività commerciale, capisco che voi sostanzialmente vi rifacciate alla terzietà della rete e al fatto che non esiste una responsabilità diretta nell'attività che svolgete, però...

FEDERICA CELORIA, *general counsel di Yahoo Italia S.r.l.* Essendo garantiti dal diritto in base al quale non dobbiamo controllare — onestamente, non possiamo neanche farlo perché lei capirà che non è materialmente possibile — e dato che, come ho premesso, i risultati vengono indicizzati in base ad elementi su cui non possiamo intervenire, bensì su algoritmi matematici, quello che potremmo fare per tutelare i consumatori è di controllare se i siti che compaiono nei nostri risultati sono pirata, fraudolenti o altro. Questo è, innanzitutto, materialmente e umanamente impossibile, proprio per la velocità con cui cambiano i risultati sul motore di ricerca in base agli utilizzi. Inoltre, ho la normativa dalla mia parte che, chiaramente, togliendomi la responsabilità, non mi obbliga a controllare. Tuttavia, le ripeto che ciò sarebbe materialmente impossibile e si perderebbe...

LUDOVICO VICO. È incredibile che noi stiamo parlando della sua azienda a livello mondiale e lei ci risponde come se stesso parlando del suo concorrente: noi stiamo parlando della sua azienda. Se in un Paese le aste *on line* vengono rimborsate in caso di truffa, lei ci sta confermando che Yahoo! Italia, ossia lei, non lo fa.

FEDERICA CELORIA, *general counsel di Yahoo Italia S.r.l.* Esatto.

LUDOVICO VICO. È la sua azienda!

PRESIDENTE. Comunque, è l'azienda per cui lavora. Ognuno di noi ha diverse sensibilità sulla questione, ma le dobbiamo trasmettere la nostra preoccupazione su questo versante.

FEDERICA CELORIA, *general counsel di Yahoo Italia S.r.l.* Guardi che sono io la prima acquirente su Internet che mi arrabbio se...

PRESIDENTE. Io stesso sono acquirente su Internet e devo dire che cerco sempre di documentarmi al massimo per cercare di evitare abusi, però, è oggettivamente difficile districarsi in un universo di questo tipo. Se poi soggetti di media cultura trovano difficile orientarsi, le lascio immaginare quale sia la difficoltà per soggetti che, mediamente, hanno meno cultura o meno propensione all'utilizzo dei mezzi informatici. Lei ha detto una cosa che, dal suo punto di vista, probabilmente è sacrosanta, ma che per quanto riguarda noi legislatori lascia aperta una riflessione che ancora non siamo riusciti a completare. Lei afferma che oggi la normativa le permette questo comportamento. Io le dico, provocatoriamente, che oggi è l'assenza di una normativa che le permette ciò. Non c'è una norma che le garantisca questo, piuttosto, è l'assenza di una norma a permetterle questo.

FEDERICA CELORIA, *general counsel di Yahoo Italia S.r.l.* Sono d'accordo e lo vedo anche durante i nostri procedimenti, dove alcuni giudici decidono...

PRESIDENTE. Lei sa che noi abbiamo cercato di normare tale questione, ad onor del vero, con scarsi risultati. Voi avete dimostrato di essere più forti del Parlamento italiano. Le consegno, però, la seguente riflessione in chiusura: al di là del fatto che la nostra Commissione d'inchiesta sta svolgendo una serie di audizioni che saranno oggetto di una relazione finale — quindi quello che stiamo dicendo finirà in un documento pubblico

— noi non possiamo che manifestarle una certa preoccupazione (parlo personalmente, ma credo di interpretare anche il pensiero di molti colleghi) rispetto a un mercato che si sta dilatando, peraltro, per fortuna, posto che normalmente discutiamo di fenomeni diversi, ossia di mercati che si comprimono, mentre invece il vostro è un mercato che si espande. Tuttavia, penso che un mercato in espansione imponga anche il dovere morale di avere una certa attenzione nei confronti dei diritti dei soggetti che li detengono e, dall'altra parte, anche nei confronti dei consumatori che, in effetti, nel nostro Paese si sentono non tutelati.

Onde evitare che ci sia bisogno di arrivare a creare una norma specifica, penso che prima di tutto servirebbe da parte vostra — che siete gruppi importanti e anche finanziariamente forti — almeno un minimo di autoregolamentazione seria che possa darci la sensazione che si intenda, nel tempo, combattere o meglio inibire il fenomeno, piuttosto che il contrario. Oggi, abbiamo avuto la percezione esattamente contraria, cioè che ci si avvantaggi dell'assenza di una norma specifica, non solo nel nostro Paese ma anche in giro per il mondo, posto che, di fatto, non si tutelano in modo adeguato i diritti di cui parlavamo prima.

ANDREA LULLI. È evidente che siamo su un terreno inesplorato quindi, certamente, molti aspetti sono di difficile regolamentazione. Tuttavia, vorrei fare una domanda un po' più precisa rispetto alla questione posta dal collega Vico. Un conto è l'informazione che l'utente acquisisce cliccando sul motore di ricerca, quindi, tra le mille aziende che vendono ne sceglie una. Anche questo è un problema, però, nel caso in cui Yahoo! pubblicitari in qualche modo un'azienda che si comporta come nell'episodio citato dal collega Vico, cosa fate?

FEDERICA CELORIA, *general counsel di Yahoo Italia S.r.l.* Come dicevo, sono due criteri diversi: quello del motore di ricerca è indipendente da me, perché i

risultati si formano da soli. Per quanto riguarda le società che vogliono fare pubblicità tramite il nostro motore di ricerca, c'è un processo interno di verifica di questi clienti. Infatti, raramente abbiamo casi di questo tipo (forse, su settori che sono più difficilmente individuabili). Se un sito strano che vende orologi falsi vuole fare pubblicità da noi, comunque, c'è un dipartimento apposito che ne verifica l'attendibilità. Se il sito, secondo una serie di criteri, è brutto graficamente, non comprensibile, privo di condizioni e dei termini del servizio, carente dei requisiti essenziali, delle sedi legali e via dicendo (in alcuni casi si fa addirittura una verifica sulla solvibilità di questi clienti), poniamo in essere tutti i controlli più opportuni. Se una società sconosciuta ci chiede la parola chiave « Rolex », drizziamo le antenne e capiamo che c'è qualcosa che non va.

C'è, quindi, un controllo, che non può essere sicuro al cento per cento, ma mi sento di poter assicurare che, per quanto concerne i *links* sponsorizzati, da cui riceviamo i soldi, non potremmo mai rovinare la nostra immagine, come accadrebbe se saltasse fuori un articolo nel quale si afferma che, tra i nostri siti sponsorizzati, c'è un'azienda che produce orologi o borsette contraffatti.

Quando questo è successo, la stessa Rolex della situazione ci ha segnalato il problema e noi, immediatamente, abbiamo rimosso il *link*. In questo settore c'è una forma di controllo, anche perché noi riceviamo soldi da queste persone.

ANDREA LULLI. Questo è chiarissimo, ma nel caso in cui, nonostante la forma di controllo, il cliente compra e non riceve il prodotto, cosa succede?

FEDERICA CELORIA, *general counsel di Yahoo Italia S.r.l.* Noi non ne rispondiamo formalmente.

ANDREA LULLI. Questo non mi sembra positivo. La cosa che penso debba essere risolta, da un punto di vista legislativo, è il caso in cui il motore di ricerca sponsorizza l'azienda, posto che esporre il

proprio marchio equivale a dare una forma di garanzia ai consumatori, in cambio di un corrispettivo. La vendita telematica comporta non tanto il problema della contestazione sulla qualità, su cui le questioni sono più complicate. Il problema è che se si dovesse verificare il mancato arrivo della merce, in quest'ultimo caso, la mancanza di responsabilità da parte del motore di ricerca mi sembra un elemento che il legislatore dovrebbe risolvere. Diverso è il discorso per cui il motore di ricerca, sulla base della mia richiesta, mi fornisce « *n* » risultati per i quali non c'è una responsabilità diretta da parte del sito.

PRESIDENTE. Non c'è dubbio, sono due questioni completamente diverse. Concordo su questa analisi e prendiamo atto delle risposte che abbiamo ascoltato. Dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 10,55, è ripresa alle 11.

Esame della proposta di relazione sulla contraffazione nel settore tessile e moda (relatori: on. Fabio Rainieri e on. Giovanni Sanga).

PRESIDENTE. Comunico che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 26 luglio 2012, ha convenuto sull'opportunità di procedere alla presentazione di un'apposita relazione sulla contraffazione nei settori del tessile e della moda.

La proposta, che è stata redatta in collaborazione tra gli uffici e i relatori (in particolare il relatore Sanga, che se n'è occupato direttamente), è in questo momento a disposizione dei commissari. Vi comunico che se dovessero esserci eventuali osservazioni o proposte di modifica, il termine per la presentazione delle stesse è fissato alle ore 18 del 27 novembre, in modo da poter consentire di inserire

nell'ordine del giorno della Commissione la definitiva approvazione della relazione e la successiva presentazione del testo alle Assemblee, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della deliberazione istitutiva della nostra Commissione. Chiedo all'onorevole Sanga se possiamo dare per letta la bozza di relazione.

GIOVANNI SANGA, *relatore*. Va bene.

PRESIDENTE. Allora, vi ricordo che fino alle ore 18 del 27 novembre sarà possibile presentare eventuali osservazioni. Anticipo, fin da ora, che per quanto riguarda la Presidenza non ci sono osservazioni particolari al testo. Chiedo al relatore se intende proporre qualche modifica al testo licenziato.

GIOVANNI SANGA, *relatore*. Mi sono confrontato anche con il collega Rainieri e il testo è sostanzialmente condiviso.

PRESIDENTE. Bene. La prossima settimana fisseremo anche la data per la discussione e, successivamente, per l'eventuale votazione definitiva. Dichiaro conclusa la seduta.

La seduta termina alle 11,05.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VALENTINO FRANCONI

*Licenziato per la stampa
il 10 gennaio 2013.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

€ 2,00



16STC0021770